



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6765 dell'anno 2022

OGGETTO

Opposizione ad ordinanza ingiunzione

TRA

Mincione Antonio, c.f. MNCNTN 65L14 E784S, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della GRUPPOROMA Srl, c.f. 02814080616, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Battista (cod. fisc. BTT GFR 78D30 B963K), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.

ricorrente

E

INPS (cf. 80078750587), in persona del Presidente rapp.to e difeso dall'Avv. Erminio Capasso (cf CPSRMN72A15F839G).

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l'INPS: come da memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 19-10-2022, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000297657 notificata il 20-9-2022

dall'INPS – Sede di Caserta – che intimava all'esponente, nella spiegata qualità, il pagamento dell'importo di € 22.500,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 e ss. *“...per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali... accertate in riferimento all'annualità 2012...”*

Lamentava il ricorrente di aver avuto cognizione del presunto debito contributivo solo con la notifica dell'ordinanza ingiunzione, sicchè il credito doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale essendo decorso il relativo termine dalla commissione dell'illecito.

Deduceva altresì la violazione dell'art.14 della L.n.689/1981 secondo cui *“...la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.*

Lamentava inoltre l'istante il difetto di motivazione dell'ordinanza in violazione dell'art.3 L.n.241/1990.

Nel merito, il ricorrente deduceva l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione: osservava al riguardo che a causa di una contingente grave situazione di difficoltà economica la società Grupporoma Srl, nel corso dell'anno 2013 non riusciva a far fronte al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti cosicché, non avendo corrisposto retribuzioni non avrebbe potuto versare i relativi contributi.

Tanto premesso, il ricorrente, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, chiedeva disporre l'annullamento o, in subordine, la riduzione dell'importo in misura equa ritenuta dal Tribunale

Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.

Si costituiva l'INPS che eccepiva l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento Prot. n. Inps.2000.21/06/2017.0222224 in data 29-09-17 al sig. Mincione in qualità di legale rappresentante della società Grupporoma S.r.l.; di aver rideterminato la misura della sanzione amministrativa in €.10.000,00 per la sorta capitale ed in €.5.000,00 per la sanzione ridotta; contestava la maturata prescrizione invocata ex adverso.

Nel merito, rilevava l'Istituto che controparte non aveva contestato la debenza dei contributi; concludeva quindi l'INPS per il rigetto della domanda.

Concesso il termine per il deposito di note di trattazione scritta, all'esito, questo Giudice decideva la causa come da sentenza in atti di cui dava pubblica lettura.

L'opposizione deve essere respinta.

Il motivo afferente l'intervenuta prescrizione dei contributi non può trovare accoglimento.

Infatti, premesso che la contribuzione omessa (di cui all'ordinanza ingiunzione opposta) afferisce all'annualità 2013, in data 29-09-2017 veniva notificato al ricorrente l'avviso di accertamento delle omissioni contributive, producendo in atti sia l'avviso che la relata di notifica; successivamente veniva notificata al contribuente l'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio.

Il Mincione contesta la riferibilità della relata all'avviso di accertamento, sia il suo contenuto.

In realtà il contenuto della relata di notifica, in considerazione della qualifica del soggetto che attesta l'avvenuta consegna dell'atto, è assistito da fede privilegiata, ed avverso esso l'unico strumento proponibile per contestarne le risultanze è la querela di falso (Cass. 9-07-2020, n.14454; 22-01-2019, n.1699).

Nel caso di specie, la parte ricorrente si è riservata di proporre lo strumento processuale indicato - ma non ha provveduto alla sua proposizione - sicchè la relativa deduzione è irrilevante ai fini di causa.

Con riguardo alla dedotta violazione dell'art.14 della L.n.689/91 dalla quale parte ricorrente sembra far discendere una decadenza dell'Istituto, si osserva che le decadenze sono espressamente previste dalla legge e sono di stretta interpretazione, senza che siano possibili interpretazioni estensive o applicazioni analogiche (Cass. 5-05-2022, n.14236; Cass. n.15125/2021; Cass. n. 30490/2021).

Ne consegue che avuto riguardo alla norma in esame non può ritenersi configurabile una ipotesi di decadenza siccome non prevista espressamente dalla legge.

Nel merito, dalla prospettazione del ricorso introduttivo si osserva che il ricorrente non contesta – anzi ammette – l'omissione contributiva, giustificandola con la mancata corresponsione delle retribuzioni, a causa di una contingente grave situazione economica.

La circostanza, lungi dall'essere una esimente costituisce piuttosto una aggravante, non potendo il datore di lavoro omettere di corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti – il cui rapporto sia ancora in essere, beninteso - se non in casi previsti dalla legge.

Pertanto, per le considerazioni espresse – da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore deduzione ed eccezione formulata – l'opposizione deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

- Rigetta l'opposizione;

- Condanna Mincione Antonio, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della GRUPPOROMA Srl al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €1.200,00.

Santa Maria Capua Vetere 13-03-2023

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)